

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 26/01/2012

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI MODIFICAZIONE E RISOLUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELL'A.S.L. TO4 IN CASO DI
INIDONEITA' PSICOFISICA**

ARTICOLO 1

(Oggetto e disposizioni di riferimento)

Il presente regolamento disciplina la procedura , gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico relativi all'accertamento della permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, dell'A.S.L. TO4. Le norme principali di riferimento sono il D.P.R. 29/10/2001, n. 461, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12/02/2001, la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 426, del 26 aprile 2004, la circolare INPDAP n. 37 dell'11/06/2004 e i Contratti Collettivi Nazionali di categoria.

ARTICOLO 2

(Inidoneità psicofisica)

1) Ai fini del presente regolamento, si intende per inidoneità psicofisica permanente assoluta o relativa quanto contenuto nelle lettere a) o b):

a) inidoneità psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La predetta inidoneità è correlata a fattispecie quali:

1. assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, condizione la quale, in presenza dei prescritti requisiti contributivi, conferisce il diritto alla pensione di cui all'art. 2, comma 12, della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995;
2. inabilità a (qualsiasi) proficuo lavoro, condizione la quale, in presenza dei prescritti requisiti contributivi, conferisce il diritto alla pensione (art. 13 della Legge n. 274/1991);
3. inabilità permanente ed in modo assoluto al servizio di istituto, la quale dà luogo alla risoluzione del rapporto di impiego ed all'attribuzione del trattamento pensionistico qualora ne ricorrano i requisiti e il dipendente non possa essere ricollocato in altra qualifica.

b) inidoneità psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni della categoria o qualifica di inquadramento.

1. La predetta inidoneità è correlata all'inabilità permanente e in modo relativo al servizio, con riferimento all'inquadramento professionale dell'interessato, ai fini del cambio di qualifica.

ARTICOLO 3
(Presupposti ed iniziativa per l'avvio della procedura di verifica dell'idoneità al servizio)

- 1) L'iniziativa per l'avvio della procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica permanente spetta all'A.S.L. TO4, ovvero al dipendente interessato.
La segnalazione avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati, di cui agli articoli 11, comma 1, lettera d) e 22, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
- 2) Il dipendente può presentare istanza per l'avvio della procedura all'A.S.L. TO4 in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova.
- 3) L'A.S.L. TO4 avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:
 - a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
 - b) disturbi di comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
 - c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

ARTICOLO 4
(Organi di accertamento medico)

- 1) L'accertamento dell'inidoneità psicofisica è effettuata dalla Commissione Medica di Verifica competente per la Provincia di Torino, fatte salve le indicazioni delle disposizioni individuate all'art.1.

ARTICOLO 5
(Procedura per la verifica dell'idoneità al servizio)

- 1) Nell'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 3, lettera a) del presente regolamento l'A.S.L. TO4, prima di concedere l'eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all'interessato, procede all'accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell'organo medico competente di cui all'art. 4, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa. L'A.S.L. TO4 procede ai sensi dell'articolo 8 se in seguito all'accertamento medico emerge un'inidoneità permanente psicofisica assoluta.
- 2) Nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e c), l'A.S.L. TO4 può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita da parte dell'organo medico competente di cui all'art. 4, al fine di verificare l'eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata e contestuale comunicazione al dipendente interessato.

- 3) Se dall'accertamento medico risulta l'inidoneità psicofisica relativa alla mansione l'A.S.L. TO4 adotta i provvedimenti di cui all'art. 7.
- 4) Nel caso di accertata inidoneità permanente assoluta, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 8.

ARTICOLO 6 (Misure cautelari)

- 1) L'A.S.L. TO4 può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi:
 - a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;
 - b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;
 - c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo.
- 2) Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) l'A.S.L. TO 4 può disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente.
- 3) Nell'ipotesi di cui alla lettera c), l'A.S.L. TO 4 può disporre la sospensione cautelare e provvede per un nuovo accertamento. Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita costituisce illecito disciplinare e comporta l'avvio del relativo procedimento.
- 4) Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione è preceduta da comunicazione all'interessato che, entro i successivi 5 giorni, può presentare memorie e documenti che l'A.S.L. TO 4 ha l'obbligo di valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all'interessato.
- 5) L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza.
- 6) In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi.
- 7) Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettera a) e b), è corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c), è corrisposta un'indennità pari al trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale. Il periodo di

sospensione è valutabile ai fini dell'anzianità di servizio. Nel caso in cui l'accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneità, l'A.S.L. TO 4 provvede alla corresponsione delle somme decurtate ai sensi del primo periodo del presente comma, al ricorrere delle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b).

ARTICOLO 7 **(Inidoneità permanente relativa - Effetti)**

- 1) Nel caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l'A.S.L. TO 4 pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.
- 2) Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l'A.S.L. TO 4 può adibire il lavoratore, previo consenso dell'interessato, a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diverso ruolo professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nel ruolo contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.
- 3) Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti a un profilo di professionalità adeguata in base alle risultanze dell'accertamento medico, l'A.S.L. TO 4 colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
- 4) Se il dipendente è adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente al ruolo e alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam.
- 5) Se l'inidoneità psicofisica relativa riguarda personale con incarico di funzione dirigenziale, fatto salvo ogni utile tentativo di recupero al servizio attivo, l'A.S.L. TO4, previo contraddittorio con l'interessato, revoca l'incarico in essere e, in base alle risultanze dell'accertamento dell'organo medico competente, può conferire, a domanda dell'interessato, un incarico dirigenziale, tra quelli disponibili, diverso e compatibile con l'esito dell'accertamento medico, assicurando eventualmente un adeguato percorso di formazione; a tal fine l'A.S.L. TO 4 programma il conferimento degli incarichi dirigenziali, tenendo anche conto delle procedure di verifica di idoneità in corso.
- 6) Nel caso di conferimento a dirigente di incarico di valore economico inferiore, questi conserva il trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'incarico di provenienza sino alla prevista scadenza mediante la corresponsione di un assegno ad personam.
- 7) Qualora per il dirigente sanitario non sussistano le condizioni per procedere alla nuova assegnazione di cui ai commi 5 e 6, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 8

(Risoluzione per inidoneità permanente assoluta)

- 1) Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente, l'A.S.L. TO 4, previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta, l'indennità sostitutiva del preavviso.

ARTICOLO 9

(Disposizioni finali)

- 1) Resta ferma la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilità, ivi compresa quella recata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
- 2) Rimane salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e del decreto legislativo n. 38 del 2000 in materia di infortuni sul lavoro. Rimane fermo, altresì, quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 3) Resta salva la disciplina di maggior favore per le situazioni in cui sia accertato lo stato di tossicodipendenza e di alcolismo cronico, nonché di gravi patologie in stato terminale del dipendente.
- 4) Resta salva la disciplina di maggior favore della legge n. 68 del 1999 per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

ARTICOLO 10

(Entrata in vigore)

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.